



promovono di costruire alloggi per i propri dipendenti, con garanzia ipotecaria di primo grado;

4° - Mutui a cooperative edilizie con garanzia ipotecaria di primo grado;

5° - Mutui a comuni con garanzia ipotecaria di primo grado;

6° - Mutui ad istituti case popolari con garanzia ipotecaria di primo grado.

I sinidicati criteri di preferenza sono stati suggeriti, com'è noto, dalla maggior sicurezza che offre la garanzia delle delegazioni, rilasciate dai comuni, rispetto a quella costituita dall'ipoteca di 1° grado, tenuto conto inoltre del minore onere di amministrazione che la prima operazione comporta rispetto alla seconda.

Per quanto riguarda i mutui occorrenti per l'esecuzione dei lavori previsti dal citato articolo 12 della legge e per i quali il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a concedere, come si è detto, un contributo nella misura ridotta dell'1%, la Commissione ha espresso l'avviso che tali operazioni siano effettuabili a condizione che siano garantite esclusivamente con delegazioni, in relazione